

La Corte d'Appello di Sassari ha rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado che aveva rilevato un inadempimento di una transazione non novativa, il quale aveva determinato il regresso alla situazione fattuale precedente all' accordo, incluse tutte le clausole ivi previste.

La Corte ha *in primis* ricordato che l'art. 1976 c.c. disciplina due tipi diversi di transazione, cioè quella novativa e quella non novativa, che differiscono tra loro in quanto solo la prima si sostituisce al rapporto originario che, quindi, si estingue; l'efficacia novativa della transazione discende dalla situazione di oggettiva incompatibilità che si viene a creare tra il rapporto preesistente e il rapporto costituito dalla transazione se le parti hanno inteso dare vita a un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente.

La sentenza della Corte ha ribadito la necessità di una manifestazione di volontà espressa, ovvero desumibile anche da fatti concludenti e deve essere in ogni caso sempre accertata dal giudice. Pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni.

Nell'ipotesi in cui un rapporto costituisca oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo precedente e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto accade nella transazione novativa, che invece implica il venir meno, in via definitiva, dell'accordo originario, per la quale la norma esclude la risoluzione (salvo diversa pattuizione delle parti, cfr. art. 1976 c.c.). Ne consegue che, allorquando venga richiesta la risoluzione per inadempimento di una transazione non novativa, il giudice di merito valuta l'inadempimento delle parti in relazione alla sola transazione e non anche all'accordo originario.

In definitiva, rifacendosi ad un consolidato orientamento della Cassazione recentemente ribadito (la Corte di Appello ha stabilito che *“in caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.”* (Cass. Sez. 3, 08/01/2024, n. 645)